Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 267

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*  ROMA - Lunedì, 22 ottobre 1956  SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956.

**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle navi « Duilio » e « Doria ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate, dalla data a fianco di ognuna indicata, dal quadro del naviglio militare dello Stato:

Nave « Duilio » dal 15 settembre 1956;

Nave « Doria » dal 1° novembre 1956.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1956*
*Registro n. 31 Marina, foglio n. 34*

(5087)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1956.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Bagnacavallo (Ravenna).**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Bagnacavallo (Ravenna) costituito per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da 15 consiglieri delle correnti politiche di centro e 15 delle correnti politiche di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare, in seno al predetto Consiglio, una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 16 luglio scorso, nessuno dei consiglieri riuscì a conseguire, nelle prescritte due votazioni libere ed in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per l'elezione del sindaco, dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Analogo esito ebbe la seduta di seconda convocazione tenuta il 23 luglio e continuata il 28 successivo per la prevista votazione di ballottaggio che, però, non potè aver luogo per difetto, in quest'ultima adunanza, del numero legale di presenti richiesto dalla legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto dispose d'ufficio — a norma dell'art. 124 del testo unico della legge C. P. — due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida, fatta notificare ai singoli consiglieri, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè nelle tre votazioni della prima seduta, in data 4 agosto, nessun consigliere riportava la maggioranza assoluta dei voti richiesti per l'elezione a sindaco, mentre nella seduta di seconda convocazione, del 6 successivo, nessuna votazione poteva aver luogo per la mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 14 agosto 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso, ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Bagnacavallo di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 settembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Bagnacavallo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Oddone Sani, funzionario di prefettura.

Roma, addì 6 ottobre 1956

*Il Ministro*: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Bagnacavallo (Ravenna) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 settembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagnacavallo (Ravenna), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Oddone Sani, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5038)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1956.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Melfi.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Melfi (Potenza) — costituito, per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956 da due contrapposti gruppi di consiglieri, di pari consistenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso della Amministrazione neo-eletta.

Sia nella seduta consiliare di prima convocazione, in data 28 giugno scorso, che in quella di seconda, del 30 successivo, nessuna deliberazione potè essere adottata riguardo alla elezione delle cariche essendosi dovuta constatare la mancanza del numero legale di presenti richiesto, ai fini della nomina del sindaco, dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato dalla legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto dispose d'ufficio — ai sensi dell'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita diffida — notificata ai consiglieri comunali — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè in entrambe le sedute anzidette — del 14 e 16 luglio — mancò ancora una volta il *quorum* di presenti necessario per procedere all'elezione del sindaco.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 26 luglio scorso, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 sopracitato.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Melfi di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 settembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Melfi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Italo Lamorgese, funzionario di prefettura.

Roma, addì 6 ottobre 1956

*Il Ministro*: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Melfi (Potenza) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 settembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melfi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Italo Lamorgese, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5035)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.

**Determinazione del valore delle prestazioni in natura in provincia di Varese corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori dell'industria, commercio e artigianato della Cassa unica per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Varese corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori dell'industria, commercio e artigianato della Cassa unica per gli assegni familiari (fatta eccezione per gli alberghi, ristoranti, pensioni, locande, trattorie e mense) è determinato come segue:

Vitto: L. 3.500 mensili per un pasto giornaliero;
L. 7.000 mensili per due pasti giornalieri;
Alloggio: L. 1.200 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(5063)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John L. Leader, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5111)

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Marshall W. S. Swan, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(5112)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di « patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « patologia speciale medica e metodologia clinica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5153)

### Vacanza della cattedra di « farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo è vacante la cattedra di « farmacologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5152)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Gemmano (Forlì)

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2125, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Gemmano, approvato con decreto Ministeriale 14 settembre 1949 e prorogato col decreto Ministeriale 19 novembre 1953, è ulteriormente prorogato fino al 14 settembre 1957.

(5121)

### Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Lusia (Rovigo)

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2593, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Lusia, approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1948 e prorogato con i decreti Ministeriali 18 luglio 1950 e 9 luglio 1952, è ulteriormente prorogato fino al 22 luglio 1958.

(5122)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Decreti di riconoscimento della qualifica di ente gestore dell'ammasso volontario bozzoli di produzione 1955

Con decreto in data 14 settembre 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta alla ditta « Aziende agrarie della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento » la qualifica di ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1956, registro n. 22, foglio n. 271. — ANGELINI).

Con decreto in data 14 settembre 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta alla « Cooperativa di contadini del Basso Sarca di Arco » (Trento) la qualifica di ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1956, registro n 22, foglio n. 272. — ANGELINI).

Con decreto in data 14 settembre 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta alla « Associazione produttori bozzoli della provincia di Bergamo » la qualifica di ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1956, registro n. 22, foglio n. 332. — ANGELINI).

(5130)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro dal comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), di complessivi ettari 321.34.69, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4290 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, s. o. 6), nei confronti della ditta IATTA Giovanni fu Giuseppe, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 29.658.845 (lire ventinovemilioniseicentocinquantottomilaottocentoquarantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 22 luglio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Allegato 1: foglio di mappa 127, n. di mappa 8; superficie ettari 3.36.97.

*Corrige*

Allegato 1: foglio di mappa 127, n. di mappa 8; superficie ettari 3.36.87.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5018)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

| N. d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha. | Decreto Presidenziale di espropriazione | | Gazzetta Ufficiale | | Ammontare indennità — Lire | Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire | Data di decorrenza degli interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | N. | Data | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | | | | | |
| 1 | BIANCO Giuseppe fu Paolino | Brindisi | 26.52.86 | 2057 | 19-11-52 | 294 s. o. 2 | 19-12-52 | 8.389.287 | 8.385.000 | 1-10-53 |
| 2 | BOLLETTIERI Gregorio fu Roberto | Irsina | 83.97.80 | 3694 | 27-12-52 | 16 s. o. 1 | 21- 1-53 | 4.545.343 | — | 16- 8-53 |
| 3 | BORRACCI Flora di Michele e PASTORE Anna ed Antonio fu Alessandro | San Fele | 95.55.42 | 2261 | 19-11-52 | 295 s. o. 2 | 20-12-52 | 2.516.493 | 2.515.000 | 1- 9-53 |
| 4 | BRISCESE Anselmo fu Mauro | Venosa | 201.34.80 | 1251 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 8.221.474 | 8.220.000 | 31- 1-52 |
| 5 | CERVONE Michele fu Vincenzo | Altamura | 40.81.19 | 2406 | 29-11-52 | 302 s. o. 1 | 31-12-52 | 870.059 | 870.000 | 16- 8-53 |
| 6 | DI CIOMMO Mauro fu Saverio | Lavello | 36.44.72 | 829 | 30- 8-51 | 210 s. o. | 13- 9-51 | 4.079.548 | 4.075.000 | 22- 9-51 |
| 7 | DI LORETO Vittorio fu Tommaso | Ascoli Satriano | 57.03.29 | 2049 | 19-11-52 | 294 s. o. 2 | 19-12-52 | 5.783.141 | 5.780.000 | 5- 3-53 |
| 8 | GALLOTTA Berardino fu Angelo | Pisticci | 75.13.31 | 279 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 7.573.420 | 7.570.000 | 16- 8-52 |
| 9 | GALLOTTA Giuseppe fu Angelo | Pisticci | 61.21.84 | 280 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 6.170.810 | 6.170.000 | 16- 8-52 |
| 10 | GALLOTTA Pietro fu Angelo | Pisticci | 66.30.47 | 278 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 6.683.510 | 6.680.000 | 16- 8-52 |
| 11 | GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola | Laterza | 12.34.85 | 3410 | 18-12-52 | 14 s. o. 2 | 19- 1-53 | 691.827 | — | 5- 3-53 |
| 12 | GIOVINAZZI Ida fu Nicola | Castellaneta | 156.30.46 | 3667 | 27-12-52 | 15 s. o. 2 | 20- 1-53 | 7.729.857 | 7.725.000 | 14- 3-53 |
| 13 | IATTA Giovanni fu Giuseppe | Bitonto | 314.04.41 | 4289 | 28-12-52 | 19 s. o. 6 | 24- 1-53 | 36.622.038 | — | 2- 4-53 |
| 14 | LACAVA Maria fu Pietro | Montalbano Jonico | 369.53.51 | 822 | 30- 8-51 | 210 s. o. | 13- 9-51 | 19.482.145 | 19.480.000 | 22- 9-51 |
| 15 | LE MARCHAND Germaine fu Charles | Brindisi | 116.99.77 | 3423 | 18-12-52 | 14 s. o. 2 | 19- 1-53 | 23.021.117 | 23.020.000 | 7- 4-53 |
| 16 | MAZZOTTA Vincenzo fu Vincenzo | Nardò | 9.77.22 | 2541 | 29-11-52 | 6 s. o. | 9- 1-53 | 161.241 | 160.000 | 3- 6-53 |
| 17 | ORSINI Isabella-Paola di Domenico-Napoleone | Manfredonia | 107.05.06 | 781 | 30- 8-51 | 210 s. o. | 13- 9-51 | 8.669.349 | 8.665.000 | 22- 9-51 |
| 18 | ORSINI Isabella-Paola fu Domenico-Napoleone | San Giovanni Rotondo | 54.66.67 | 934 | 25- 6-52 | 173 s. o. | 28- 7-52 | 4.797.000 | 4.795.000 | 11- 9-52 |
| 19 | PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe | Cerignola | 115.53.13 | 3489 | 27-12-52 | 14 s. o. 3 | 19- 1-53 | 24.761.694 | 24.760.000 | 12- 6-53 |
| 20 | PAVONCELLI Gaetano fu Nicola | Cerignola | 125.18.03 | 3490 | 27-12-52 | 14 s. o. 3 | 19- 1-53 | 17.538.069 | 17.535.000 | 28- 7-53 |
| 21 | PAVONCELLI Gaetano di Giuseppe | Cerignola | 47.75.78 | 2614 | 29-11-52 | 7 s. o. 1 | 10- 1-53 | 3.868.384 | 3.865.000 | 6- 5-53 |
| 22 | PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola | Stornara | 263.59.32 | 1274 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 22.577.046 | 22.575.000 | 3- 1-52 |
| 23 | PELLICCIARI Pasquale, *Giuseppe e Concetta* fu Filippo | Altamura | 237.12.65 | 3274 | 18-12-52 | 13 s. o. 5 | 17- 1-53 | 6.514.302 | 6.510.000 | 16- 8-53 su lire 3.664.766; 30- 3-53 su lire 2.845.234 |
| 24 | ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni | Palagianello | 29.63.37 | 299 | 2- 4-52 | 93 s. o. 2 | 19- 4-52 | 2.040.364 | — | 6- 5-52 |

| N. d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha. | Decreto Presidenziale di espropriazione | | Gazzetta Ufficiale | | Ammontare indennità — Lire | Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 7) (capitale nom.) Lire | Data di decorrenza degli interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | N. | Data | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | SANFELICE Maria-Luisa fu Luigi in PAVONCELLI | Canosa | 63.90.18 | 1655 | 18-12-51 | 29 s. o. | 4- 2-52 | 7.307.783 | 7.305.000 | 12- 3-52 |
| 26 | SCHIAVONE-PANNI Alfredo fu Vincenzo | Genzano | 45.75.95 | 4286 | 28-12-52 | 19 s. o. 6 | 24- 1-53 | 4.002.233 | — | 17- 7-53 |
| 27 | SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE « SAN BASILIO » ANONIMA con sede in Roma | Pisticci | 333.76.92 | 4150 | 28-12-52 | 19 s. o. 1 | 24- 1-53 | 31.635.112 | — | 3- 9-53 |
| 28 | TAMBORINO Vincenzo fu Antonio | Nardò | 156.79.44 | 943 | 25- 6-52 | 173 s. o. | 28- 7-52 | 12.567.388 | 12.565.000 | 18- 9-52 |
| 29 | VELLUTI-ZATI Maria Annunziata e Simonetta fu Simone | Cerignola | 27.64.97 | 3782 | 27-12-52 | 16 s. o. 2 | 21- 1-53 | 6.011.046 | 6.010.000 | 15- 6-53 |
| 30 | VELLUTI-ZATI Maria Annunziata e Simonetta fu Simone | Stornara | 67.64.67 | 3783 | 27-12-52 | 16 s. o. 2 | 21- 1-53 | 11.588.873 | 11.585.000 | 11- 6-53 |
| 31 | VELLUTI-ZATI Maria Annunziata e Simonetta fu Simone | Stornarella | 17.54.40 | 3784 | 27-12-52 | 16 s. o. 2 | 21- 1-53 | 1.775.226 | 1 775.000 | 11- 6-53 |
| 32 | VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille | Castelluccio de' Sauri | 242.23.51 | 3310 | 18-12-52 | 13 s. o. 5 | 17- 1-53 | 28.644.149 | — | 17- 7-53 |
| 33 | VITI Claudio fu Francesco | Altamura | 4.77.92 | 2516 | 29-11-52 | 4 s. o. 4 | 7- 1-53 | 281.019 | 280.000 | 30- 4-53 |
| 34 | VITI Francesco fu Vincenzo e FRANCAVILLA Amalia fu Gerardo | Genzano | 44.46.92 | 2180 | 10-11-52 | 294 s. o. 4 | 19-12-52 | 4.233.468 | 4.230.000 | 1- 9-53 |
| 35 | ZEZZA Maria e Beatrice fu Giulio | Cerignola | 467.37.63 | 1746 | 3-10-52 | 278 s. o. | 1-12-52 | 34.731.277 | 34.730.000 | 13- 2-53 |

Roma, addì 3 ottobre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(4961)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**254° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.**

Decreto del Prefetto della provincia di Napoli 19 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 18 settembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla Società « Ischiaterme Società per azioni », con sede sociale in Roma, è accordata la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Piazza S. Restituta » in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Napoli 5 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 14 agosto 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta « Cementi della Lucania F.lli Marroccoli », domiciliata in Potenza, è accordata la concessione per marna da cemento denominata « San Nicola », sita in territorio del comune di Potenza, provincia di Potenza, per la durata di anni 15 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1956, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 7, con il quale alla Società Anonima Centrale Cementerie Italiane S.A.C.C.I. - con sede in Firenze, è concessa per la durata di anni 25, a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di caolino denominata « Piano di Giorgio », in territorio del comune di Viterbo.

Decreto del Prefetto della provincia di Firenze 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze il 26 luglio 1956, con il quale alla signora Genoveffa Ducessois nei Galli Paratesi, è concessa l'autorizzazione alla coltivazione di un giacimento di acqua minerale, ubicato in località « Ponte a Signa », in comune di Lastra a Signa, provincia di Firenze, per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Carrara 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti, ufficio distaccato di Firenze il 28 agosto 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla Soc. r. l. « C.I.S.A. » — Calce Idraulica Similari Affini — con sede legale in Genova, è accordata, per la durata di anni 50, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per marna da cemento denominata « La Presa », posta nel territorio dei comuni di Genova, Davagna e Bargagli, in provincia di Genova.

Decreto Ministeriale 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 288, con il quale il sig. Giuseppe Tognato, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è dichiarato decaduto dalla concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale in località « Mezzavia », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 7 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 287, con il quale la Società anonima Terme d'Abano, con sede in Abano Terme, provincia di Padova, è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua delle sorgenti di acque termo-minerali denominata « Al Lago », nel comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 30 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1956, registro n. 5 Industria e com-

mercio, foglio n. 373, con il quale è accettata la rinuncia della Società « Eternit », Pietra Artificiale, con sede in Genova, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Farello », sita nel comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sant'Anna-Cascina Nuova », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, rilasciata alla Società per azioni Piemontese cementi e calce, per la durata di anni quaranta a decorrere dal 19 aprile 1933, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Unione cementi Marchino & C. Società per azioni, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 381, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Ciocca Mongò Gambarello », sita in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, rilasciata alla Società per azioni Piemontese cementi e calce per la durata di anni 50 a decorrere dal 26 luglio 1940, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Unione cementi Marchino & C. Società per azioni, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Beretta Nord », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, rilasciato alla Società per azioni Piemontese cementi e calce, per la durata di anni 40 a decorrere dal 31 ottobre 1932, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Unione cementi Marchino & C Società per azioni, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale è accettata la rinuncia della ditta F.lli Poscio di Poscio Bartolomeo Ferdinando, con sede in Villadossola, provincia di Novara, alla concessione mineraria di oro denominata « Prabernardo Locasca », sita nel comune di Antrona Schieranco, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di feldspato nella località « Vignascia », del comune di Dorio (già Dervio), provincia di Como, è trasferita ed intestata a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società a responsabilità limitata « Feldspati del Lario », con sede in Milano.

**(5110)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 20 ottobre 1956

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,875 |
| 1 Dollaro canadese | 641,125 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,805 |
| 1 Corona danese | 90,655 |
| 1 Corona norvegese | 87,69 |
| 1 Corona svedese | 121,125 |
| 1 Fiorino olandese | 164,935 |
| 1 Franco belga | 12,546 |
| 100 Franchi francesi | 178,37 |
| 1 Franco svizzero acc. | 143,362 |
| 1 Lira sterlina | 1753,625 |
| 1 Marco germanico | 149,755 |

### Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

| | |
|---|---|
| Austria | Lit. 24,035 per uno scellino |
| Egitto | » 1794,55 per una lira egiziana |

# PREFETTURA DI GORIZIA

## Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Picech Giuseppina in Menossi;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Picech Giuseppina di Luigi e della Merani Orsola, nata a Cormons addì 16 novembre 1906, residente a Gorizia, corso Italia n. 43, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Picech in Piceni.

Gorizia, addì 2 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

**(5088)**

# REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

## Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 9979 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1940-R-Gab., con cui al sig. Gaiser Francesco, nato ad Appiano il 26 marzo 1907, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bertagnolli;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 aprile 1956 dal predetto Bertagnolli Francesco, in atto residente a Nalles;
Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 novembre 1935, numero 9979-R-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome delle persone sottoindicate viene ripristinato nella forma tedesca di Gaiser:
Bertagnolli Francesco, nato ad Appiano il 26 marzo 1907;
Friedl Anna, nata a Postal il 26 luglio 1903, moglie;
Bertagnolli Elisa, nata a Postal il 17 settembre 1939, figlia;
Bertagnolli Anna, nata a Postal il 27 luglio 1938, figlia;
Bertagnolli Francesco, nato a Schwaz (Austria) il 25 giugno 1941, figlio.

Il sindaco del comune di Nalles provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 ottobre 1956

*Il Vice Commissario del governo*
MARCHIONE

**(5086)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso per esami a trentacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro. (Decreto Ministeriale 20 luglio 1956).**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età, stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle

disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra e agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 893/61231.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955 recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 69, sulla elevazione del limite massimo di età a favore delle vedove dei caduti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 55 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Può essere ammesso al concorso, prescindendosi dal limite massimo di età, per un terzo dei posti suddetti, il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro, che alla data del presente decreto eserciti lodevolmente, da non meno di un quinquennio, mansioni proprie del ruolo di gruppo C.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Il limite di età stabilito nel precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

*D*) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

*a*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

*b*) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

*E*) il limite massimo di età è elevato ad anni 44 a favore delle vedove dei caduti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione;

*F*) il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*), *E*) ed *F*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) o *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o, eventualmente, le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) in quale delle sedi indicate nel secondo comma del successivo art. 8 intendano sostenere le prove scritte;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) il domicilio;

11) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

12) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

13) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale *C*;

14) se intendano sostenere la prova pratica di dattilografia, oppure di stenografia, indicando in quest'ultimo caso il sistema prescelto;

15) se intendano sostenere la prova facoltativa sull'impiego delle macchine calcolatrici.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Servizio dell'ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in **bollo**

da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - *Direzione generale delle pensioni di guerra*, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*m*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

*p*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*q*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*r*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

*s*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

*t*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

*u*) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

### Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari

generali e del personale Servizio dell'ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Originale del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito. La firma del capo dell'Istituto deve essere legalizzata dal provveditore agli studi competente per territorio;

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato e dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 5.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

*A*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*B*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*d*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del Casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;

7) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 6) del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 16, e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia o stenografia, a scelta del candidato, nonchè di una prova facoltativa sull'impiego delle macchine calcolatrici.

Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi. Tale votazione sarà determinata tenendo anche conto della prova pratica di dattilografia o stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa sull'impiego delle macchine calcolatrici sarà attribuito, in aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente comma, un coefficiente di 0,25 punti.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nella carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro. Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione. di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di applicati aggiunti della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili, in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

*a*) di un impiegato delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

*b*) di quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

In sostituzione di uno dei componenti indicati nella lettera *b*) potrà essere chiamato a far parte della Commissione giudicatrice un esperto in stenografia.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1956

*Il Ministro* VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1956*
*Registro n. 13 Lavoro e previdenza, foglio n. 362.* — BAIOCCHI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

per il concorso a trentacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro

I. *Prove scritte*:

1. Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. *Prova orale*:

1. Aritmetica elementare: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice. Regola del tre composto.

2. Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri. Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3. Nozioni elementari di statistica: concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati, medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

III. *Prova pratica* di dattilografia o stenografia a scelta del candidato.

IV. *Prova facoltativa* sull'impiego delle macchine calcolatrici.

---

Schema esemplificativo della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200 al

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*
*Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio ispettorato del lavoro*
*Divisione IIII — Via Flavia n. 6* — ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per esami a trentacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

Il sottoscritto (*cognome e nome; le donne maritate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio*) nato a (provincia di .) il giorno . domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto.

Fa presente (*solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (*indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite*).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . in data presso la Scuola ., di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (*indicare, in caso contrario, i procedimenti penali subiti e le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti*).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (*secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di .; ovvero perchè riformato o rivedibile*).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (*oppure: di essere dipendente del Ministero . in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale N. rilasciato il .; ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego*).

Fa presente di voler sostenere le prove scritte presso la sede di esame di (*Torino, Genova, Milano Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari*); di scegliere, tra le prove pratiche obbligatorie, quella di (*« dattilografia », oppure « stenografia secondo il sistema »*) ed inoltre di voler (*oppure: di non voler*) sostenere la prova facoltativa sull'impiego delle macchine calcolatrici.

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: .

*Data*

*Firma* . . . . . . . (1)

---

(1) *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.*

*Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.*

**(5077)**

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso di concorso a due posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico — branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.**

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1956, ha riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari, due posti di allievo tecnico dei tredici messi a concorso, nel ruolo del personale tecnico — branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per essere ammesso al concorso anzidetto è necessario che l'aspirante:

*a*) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

*b*) abbia almeno cinque anni di continuato lodevole servizio di ruolo.

Da tale concorso sono escluse le donne.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile e industriale.

Il diploma di abilitazione non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita prima dell'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 o entro il 31 dicembre 1925 per coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sopra citato.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesca) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore.

I concorrenti che siano aiuti od assistenti universitari in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, aspiranti ai posti ad essi riservati, non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al programma sottoindicato. Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

I concorrenti che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla detta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'art. 9 del bando di concorso di cui è questione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine dei trenta giorni sopra indicato.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione della qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio e della continuità del servizio medesimo, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) gli aiuti ed assistenti universitari, nominati ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o dell'art. 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, dovranno produrre, oltre lo stato di servizio di cui al n. 1) un certificato del rettore attestante detta nomina e la qualità e continuità del servizio prestato.

Per essere ammessi o sostenere l'esame-colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

*b*) libretto ferroviario personale;

*c*) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Gli aiuti ed assistenti universitari dichiarati vincitori, i quali abbiano assunto servizio nel termine prefisso, in quanto provenienti da altri ruoli statali, avranno diritto, durante il periodo di prova, al trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

*Parte prima*

1. Costruzioni civili ed industriali:

*a*) materiali e loro proprietà metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

*b*) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazioni; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

*c*) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici; serbatoi; fondazioni resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

*d*) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche:

idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

*Parte seconda*

1. Fisica tecnica:

principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del vapore attraverso pareti;

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;

combustibili: solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. Macchine termiche ed idrauliche

macchine a vapore alternative, condensatori;

turbine a vapore;

motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;

turbine idrauliche;

pompe a stantuffo, pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori, serbatoi a pressione.

3. Elettrotecnica

corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;

correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi;

collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo; generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;

generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti; descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

4. Tecnica dell'illuminazione:

generalità, vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione, illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

*Materie integrative*

1) Istituzioni di diritto civile:

*a*) delle persone fisiche e giuridiche;

*b*) dei beni, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto;

*c*) concetti generali sulle obbligazioni e sui contratti, della vendita e della permuta.

2) Cenni di diritto costituzionale ed amministrativo.

3) Nozioni di legislazione sui lavori pubblici e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

4) Prova facoltativa di lingua estera.

Roma, addì 12 ottobre 1956

*Il Ministro*: Rossi

(5076)

## PREFETTURA DI L'AQUILA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 18110 Div. 3ª, in data 16 maggio 1956, con il quale l'ostetrica Montevecchi Rosina è stata assegnata alla condotta ostetrica del comune di Ofena;

Vista la deliberazione n. 19 del 28 luglio 1956, con la quale il comune di Ofena dichiara la decadenza dalla nomina al posto di ostetrica condotta della signorina Montevecchi Rosina, per non aver assunto servizio nel termine stabilito;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 17788 Div. 3ª, in data 16 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 30 maggio 1956, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnata alla sopraindicata condotta la ostetrica Bruno Lucia;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Ofena è assegnata alla ostetrica Bruno Lucia da Onna (Aquila);

Il sindaco del comune di Ofena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Ofena.

L'Aquila, addì 4 ottobre 1956

*Il prefetto*: Passannanti

(5105)

## PREFETTURA DI BOLOGNA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 11/18976, in data 31 marzo 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San. del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 21/38846 San. del 6 luglio 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso ai medici vincitori;

Ritenuto che la 3ª condotta veterinaria di Bologna a seguito di rinuncia del dott. Guidi Guido (2° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Tondi Emilio (3° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tondi Emilio è dichiarato vincitore della 3ª condotta veterinaria di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 ottobre 1956

*Il prefetto*: Gaipa

(5141)

## PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo-direttore del macello del comune di Reggio Calabria.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto n. 33752 Div. san. del 1° agosto 1956, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo-direttore del macello del comune di Reggio Calabria;

Considerato che per sopravvenuti motivi di ufficio il dottor Trento Castagna non può assolvere le funzioni di segretario di detta Commissione;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Visti gli articoli 65 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

In sostituzione del dott. Trento Castagna, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo-direttore del macello del comune di Reggio Calabria verranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Piccolo funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 9 ottobre 1956

*Il prefetto*: Rizzo

(5137)

MOLA FELICE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.